

Legge regionale 22 dicembre 1998 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Articolo 7

(Norme finanziarie - PIC Pesca)

1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/1998 e per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, al fine del rispetto del tetto massimo dei finanziamenti fissato dalla decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per le aree fuori obiettivo, la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 11/1998 è elevata complessivamente di lire 45.208.000 ed è contestualmente ridotta, per pari importo, l'autorizzazione di spesa prevista al comma 6 per gli interventi previsti al comma 1, lettere b) e c). Tale spesa viene suddivisa in ragione di lire 34.810.000 per l'anno 1998 e di lire 10.398.000 per l'anno 1999, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 per gli importi a fianco indicati:

a) capitolo 5970 - complessive lire 27.125.000, suddivise in ragione di lire 20.886.000 per l'anno 1998 e di lire 6.239.000 per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5973 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

b) capitolo 5971 - complessive lire 18.083.000, suddivise in ragione di lire 13.924.000 per l'anno 1998 e di lire 4.159.000 per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5974 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.